



Gruppo Corale Singen Mit Herz

Verbale assemblea soci n. 1 del 10 aprile 2026

In data 10 aprile 2026 alle ore 22,40 presso la sede del coro Singen Mit Herz in Issime, località Tontinel 85 si è riunita l'assemblea dei soci del suddetto coro, convocato in data 15 marzo 2026, sono **presenti** tutti gli associati del coro, nello specifico i signori:

Ronco Milena, Danna Alex, Ramella Bagneri Fausto, Ronco Rosanna, Armani Silvio, Ronco Lorenzo, Martinelli Mirko, Faure Ragani Paolo, Ronco Barbara, Consol Daniela, Busso Monica Maria Luisa e Mangaretto Daniela.

Il presidente Ramella Bagneri Fausto apre la seduta:

- 1) esposizione bilancio: il tesoriere Busso Monica Maria Luisa espone il bilancio 2025 spiegando di averlo redatto seguendo i criteri necessari per il deposito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che prevede l'inserimento dei dati dell'anno precedente. Il bilancio viene approvato all'unanimità, l'associato Armani Silvio rende nota l'assenza, nella relazione del rendiconto di fine anno, dei servizi dell'11 gennaio 2025 ad Issime, il concerto del Nuovo Anno in collaborazione con il coro Vallée du Cervin e dell'esibizione del 24 agosto 2025 a Saint Barthelemy, sempre in collaborazione con il coro Vallée du Cervin. Il segretario Martinelli Mirko e il tesoriere si impegnano ad effettuare le dovute modifiche al rendiconto consuntivo.
- 2) il tesoriere prosegue esponendo la proposta del nuovo statuto formulato con l'intento di iscriversi al RUNTS, come indicato nel corrente statuto, soffermandosi sulle modifiche che vi sono state apportate, chiarendo inoltre quello che l'iscrizione al registro comporta. L'assemblea approva all'unanimità lo statuto presentato sul gruppo Whatsapp in data 16 marzo 2026, rinnova la volontà di iscriversi al RUNTS e procede con la firma in tutte le sue pagine del nuovo Statuto in duplice copia.
- 3) l'assemblea delibera di incaricare il tesoriere Busso Monica Maria Luisa C.F. BSSMCM72B45E379E, ad espletare tutti gli adempimenti necessari alla registrazione dello statuto.
- 4) il tesoriere illustra brevemente il bilancio preventivo per l'anno 2026, il segretario informa l'assemblea che quest'anno la quota di contributivo della regione VDA per Les Floralties sarà più bassa, mentre dovrebbe aumentare la cifra del contributo comunale di Issime. Il direttivo alla luce di ciò propone di fissare la quota associativa, a partire dall'anno 2026, a 40 euro procapite. L'assemblea approva all'unanimità, il tesoriere viene incaricato di fornire tutte le informazioni necessarie per il corretto pagamento della quota nei giorni immediatamente successivi a questa seduta.
- 5) il presidente infine decide di effettuare un recap per il servizio ad Ormea il 3 maggio 2026 illustrando le varie proposte di viaggio presentate tramite sondaggio sul gruppo Whatsapp del coro in data 10 aprile 2026, l'assemblea decide di aggiornarsi in merito alla questione.

La seduta viene sciolta alle ore 23,45.

Il presidente
Ramella Bagneri Fausto

Il segretario verbalizzante
Martinelli Mirko

Margaretta Daniele

Fusto Reale Pagani

Gruppo Corale Singen Mit Herz

STATUTO

GRUPPO CORALE SINGEN MIT HERZ Associazione di promozione sociale (APS)

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "GRUPPO CORALE SINGEN MIT HERZ", costituita in data 11/03/2022 (di seguito anche solo "Associazione"), è disciplinata dal presente Statuto adottato ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
2. La qualifica di "associazione di promozione sociale" e l'acronimo APS saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico per effetto della sua iscrizione nella sezione APS del RUNTS.
3. L'Associazione può aderire ad enti e reti associative nazionali per il miglior proseguimento dei propri scopi.
4. L'Associazione ha la sede legale in Loc. Tontinel 85 nel comune di Issime in provincia di Aosta. Eventuali variazioni di sede possono essere approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo e non comportano modifica statutaria.

ART. 2 (Finalità e attività)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore educativo, culturale e ricreativo in favore dei propri associati, di loro famigliari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati con lo scopo di:

- 1) promuovere la diffusione dell'attività corale per tutti, per il benessere psicofisico, favorendo il collegamento tra la cultura musicale e la famiglia, l'ambiente e le istituzioni educative sociali e sanitarie;
- 2) promuovere verso i propri associati e verso i terzi, lo svolgimento di attività che apportino crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita;
- 3) promuovere e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti di solidarietà e di volontariato;
- 4) promuovere iniziative in favore dei giovani, degli emarginati, dei diversamente abili, di persone con disagio sociale e persone appartenenti ad altre categorie fragili curandone, anche in collaborazione con altri enti, la formazione personale per agevolarne l'inserimento nella società;
- 5) promuovere il rispetto del principio di pari opportunità per garantire condizioni di uguaglianza tra uomini e donne.

2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. i) del Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. k) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

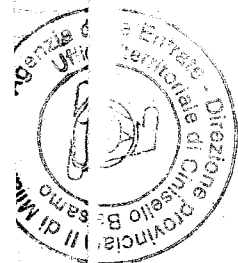
Monica
Roberto Pagani

Vincenzo
Milano

Barbara
Panco

Niko
Montali

Luca
Pano
Pano



Margaret & Daniele
Silvia Gatti

Federico Paolo Bignardi

Gruppo Corale Singen Mit Herz

Più nel dettaglio, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:

- I. promuovere momenti di educazione musicale, aggregazione e socializzazione degli associati, attraverso la pratica del canto corale;
- II. organizzare, promuovere e partecipare a concerti, rassegne, festival, convegni, concorsi, lezioni-concerto, masterclass, viaggi studio e attività simili, anche a livello nazionale e internazionale che abbiano inerenza con la musica e/o il canto corale;
- III. collaborare con conservatori e istituti musicali, università, scuole e istituti pubblici e privati e con tutti quegli enti che abbiano come scopo prioritario la formazione musicale e la diffusione della cultura;
- IV. ideare, gestire, attivare e aderire a corsi di formazione e di orientamento per coristi, direttori e singoli associati;
- V. incidere opere discografiche, pubblicare, valorizzare e diffondere materiale musicale e discografico, ivi comprese la rivista associativa, atti di convegni e seminari, studi e ricerche, materiali audiovisivi e qualsiasi altro progetto o iniziativa destinati alla collettività;
- VI. svolgere attività di ricerca musicologica ed etnomusicologica;
- VII. promuovere la ricerca, la selezione e la divulgazione di canti popolari inerenti in particolare la cultura, la vita ed il folklore valdostano e dell'area Walser, incoraggiando e sostenendo la messa in musica di testi in francese e in francoprovenzale;
- VIII. favorire la promozione e la conoscenza della Regione Valle d'Aosta mediante la selezione di un adeguato repertorio e di esibizioni in luoghi di interesse storico e paesaggistico (ad esempio concerti itineranti in borghi storici, chiese, castelli o altri luoghi di pregio artistico e/o paesaggistico);
- IX. promuovere il dialogo interculturale attraverso la musica corale, sviluppando la conoscenza e l'approfondimento dei repertori, delle tecniche vocali e delle prassi esecutive proprie delle diverse tradizioni regionali e nazionali, quale strumento di crescita culturale ed educativa.

Potrà svolgere, inoltre, ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma, in ogni caso, collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l'Associazione esercitasse attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.
4. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 3 (Associati)

1. Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.
3. La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dall'interessato. È deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. I criteri devono essere coerenti con le

finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

4. L'eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato dal Consiglio direttivo entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
5. Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati - la quale delibera in occasione della successiva convocazione - entro 60 giorni dall'avvenuta comunicazione.
6. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La qualifica di associato si perde per:
 - a) recesso con effetto allo scadere dell'anno;
 - b) mancato pagamento della quota sociale;
 - c) decesso;
 - d) esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell'associazione.
9. L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
10. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

1. Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione senza limiti e discriminazioni;
 - b) esercitare il diritto di voto in assemblea per coloro che sono iscritti da almeno 1 mese sul libro soci;
 - c) eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
 - d) controllare l'andamento dell'Associazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
 - e) consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
 - f) gli associati minorenni o con limitata capacità di agire esercitano i diritti associativi per il tramite del soggetto che li rappresenta legalmente ai sensi della normativa vigente.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - osservare le norme interne dell'associazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
 - versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

1. L'Associazione di promozione sociale svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività dei volontari. I volontari dell'associazione sono persone che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie delle loro azioni, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

Margaretta Daniele
Silvia Ami
Feneto Buella Bepi
Gruppo Corale Singen Mit Herz

prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo nel rispetto del Codice del Terzo Settore. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm. e ii.

4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività deve rispettare l'art 36 del CTS (D.lgs.117/2017)

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- Il Presidente;
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- l'Organo di controllo (art.30 Dl. Lgs.117/2017), ove nominato ai sensi di legge.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale e iscritti da almeno 1 mese sul libro degli associati.
2. Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice Civile in quanto compatibili.
3. È possibile prevedere l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario dell'assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
4. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per la trasformazione, fusione o scissione e per lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
6. Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.
7. L'Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.
8. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
9. La modifica dello statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da tenersi in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima, l'Assemblea straordinaria modifica lo statuto o delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Mangano Dario

Gruppo Corale Singen Mit Herz

Alfred

Silvio

Franco Balle

Massimo
Polo

Roberto
Michele

Dono
Barbara

Nicola

10. Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
11. Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.
13. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge tra gli associati il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente;
 - b) elegge e revoca tra gli associati e non associati i componenti del Consiglio direttivo, determinandone il numero e designando chi svolge la funzione di Segretario e chi la funzione di Tesoriere;
 - c) nomina, revoca e delibera il compenso dell'Organo di controllo e del revisore, quando la loro nomina è obbligatoria in base alle disposizioni di legge vigenti;
 - d) approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo, se presentati;
 - e) approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - f) approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
 - g) approva le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) delibera sull'esclusione degli associati;
 - j) approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
 - k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - l) approva l'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio direttivo;
 - m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
14. L'Assemblea straordinaria:
 - delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
 - delibera lo scioglimento dell'associazione.
15. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal segretario. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, inclusi il Presidente e il Vicepresidente, scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate. La nomina spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, nominati nell'atto costitutivo. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Dura in carica 2 anni e i membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio direttivo è convocato almeno 5 giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
3. Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

4. Nel caso di cessazione della carica di un consigliere per dimissioni, decadenza, decesso, il Consiglio direttivo è integrato nella composizione con il primo dei candidati non eletti in regola con la quota sociale annuale. In mancanza, il Consiglio può proseguire la propria attività senza integrazioni, purché non scenda sotto il numero minimo di componenti previsto dallo statuto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, decada oltre la metà dei consiglieri, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.
5. Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.
6. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.
7. Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:
- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) può redigere e presentare all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
 - c) redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
 - d) redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale, qualora ne ricorrano i presupposti;
 - e) accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
 - f) propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
 - g) propone all'Assemblea l'ammontare della quota associativa annuale;
 - h) individua, nomina ed assegna l'incarico al Direttore corale, determinandone durata dell'incarico, compenso e area di competenza;
 - i) procede annualmente all'attivazione di eventuali coperture assicurative, autorizzazioni comunicazioni presso enti preposti come previsto dalla norma vigente;
 - j) può redigere i regolamenti interni;
 - k) verifica che i regolamenti interni, ove presenti, siano coerenti con i regolamenti di eventuali enti ed organizzazioni nazionali ai quali l'associazione sceglie di aderire;
 - l) individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente statuto e le propone all'Assemblea;
 - m) ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.
8. I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti dal Presidente e dal Segretario sono conservati agli atti.
9. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
10. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
11. Il Consiglio Direttivo si riserva di chiedere la collaborazione o l'aiuto degli associati nella gestione della normale attività dell'Associazione o per eventi particolari.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dall'Assemblea tra gli associati maggiorenni.
2. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:
 - scadenza del mandato;
 - dimissioni volontarie;
 - revoca decisa dall'Assemblea, che la adotta a maggioranza dei presenti sulla base di gravi motivi e comunque nel rispetto dello statuto;
 - decesso.
4. Compete al Presidente:

Monogoretti Daniele

Gruppo Corale Singen Mit Herz

Federico Bionelli Bogneri

Silvio

*Monogoretti Daniele
Federico Bionelli Bogneri*

*Barbara Forca
Mila Dario*

Guido Bionelli

Piero Forca

*Barbara Forca
Mila Dario*

- presiedere il Consiglio direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovraintendere alle attività dell'associazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'associazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
6. La carica di Presidente e quella di Vicepresidente sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Sono esclusi i rimborsi di tipo forfettario.

ART. 10 (Funzioni di Segretario e Tesoriere)

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere non costituiscono organi autonomi dell'Associazione, ma incarichi funzionali interni al Consiglio Direttivo. Tali incarichi sono attribuiti dall'Assemblea a uno o più componenti del Consiglio Direttivo. Le funzioni di Segretario e/o di Tesoriere sono esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle eventuali spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Sono esclusi i rimborsi di tipo forfettario.

La funzione di Segretario non può essere cumulata con quella di Presidente o di Vicepresidente. Qualora il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, il consigliere che non riveste la carica di Presidente o Vicepresidente assume la funzione di Segretario.

La funzione di Tesoriere può essere cumulata con la carica di Presidente o di Vicepresidente o con la funzione di Segretario, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

- a) redige e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, unitamente al soggetto che presiede la seduta;
- b) cura la tenuta, la conservazione e l'aggiornamento dei libri sociali e di ogni altra documentazione associativa prevista dalla legge o dallo statuto.

In caso di assenza o impedimento del Segretario, il soggetto che presiede la riunione nomina, tra i partecipanti, un Segretario pro tempore incaricato della redazione del verbale della seduta.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

- a) cura gli adempimenti amministrativi e contabili dell'Associazione, nel rispetto della normativa vigente;
- b) provvede agli adempimenti fiscali e tributari previsti dalla legge;
- c) predispone il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio e, qualora deliberato dal Consiglio Direttivo, il progetto di bilancio preventivo. Il progetto di bilancio è sottoposto all'esame e alla deliberazione del Consiglio Direttivo e, una volta approvato da quest'ultimo, è presentato all'Assemblea degli associati per la definitiva approvazione.

ART. 11 (Direttore)

1. Il Direttore del coro è la figura professionale e artistica che guida il gruppo vocale dell'associazione;
2. il Direttore viene individuato dal Consiglio Direttivo, che gli conferisce formalmente l'incarico, determinando il compenso e la modalità di erogazione di eventuali rimborsi spese;
3. nel caso in cui il Direttore svolga il ruolo a titolo gratuito viene inserito nel registro dei volontari;
4. l'eventuale rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, è instaurato nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs.117/2017;
5. il Direttore e il Consiglio Direttivo si coordinano per definire il calendario delle esibizioni e la scelta di partecipazione a rassegne, concorsi e manifestazioni, affinché le attività sociali possano avere una congruità che permetta il miglior perseguimento degli scopi sociali.

Margherita Daniele Co
Silvia Am

Fausto Bionelli Bionelli

Gruppo Corale Singen Mit Herz

ART. 12 (Organo di controllo)

- 1) L'Organo di controllo è nominato, in via monocratica, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- 2) L'Organo di controllo, al quale si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.
- 3) L'Organo di controllo resta in carica per tre anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del terzo anno.
- 4) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- 5) L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) La carica di Organo di Controllo è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
- 7) Al ricorrere dei presupposti indicati nell'art. 31 del D. lgs 117/2017, l'Organo di Controllo svolge anche la funzione di revisore legale dei conti e, quindi, deve essere scelto tra gli iscritti all'apposito registro.

ART. 13 (Patrimonio e risorse economiche)

1. Il patrimonio è costituito:
 - da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell'associazione;
 - da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'associazione;
 - da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:
 - quote associative e contributi degli associati;
 - eredità, donazioni e lasciti;
 - contributi pubblici e privati;
 - erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - rendite patrimoniali;
 - raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
 - ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.
3. Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Bilancio)

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio d'esercizio annuale è redatto secondo le modalità di cui all'art. 13 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio preventivo, ove redatto, contiene le previsioni delle spese e dei

Manfredi
Piero
Piero

Enrico
M. L. L.

Enrico
Enrico

Enrico
Enrico
Enrico
Enrico

proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 31 Dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Tesoriere sulla base delle determinazioni del Consiglio ed è approvato dall'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.
4. I bilanci sono depositati presso la sede dell'associazione 5 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il Consiglio deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).
5. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
6. Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio e viene approvato dall'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce.

ART. 15 (Libri sociali)

1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - Il registro dei volontari.
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

1. L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi analoghe finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 (Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile e al decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni e integrazioni.

AGENZIA delle ENTRATE
DP II MILANO - UT CINISELLO BALSAMO
Data 24/04/2016 Serie 3 N. 56
ABI CAB E

IL FUNZIONARIO
SACCHETTI EIN BALO
Firma su delega della Direttrice provinciale
Francesca CATOLA

